



NEWS

Euroconference

Edizione di martedì 25 Giugno 2024

CASI OPERATIVI

Dividendi esteri e riconoscimento della ritenuta subita
di Euroconference Centro Studi Tributari

DICHIARAZIONI

La rettifica o l'integrazione del modello 730/2024
di Laura Mazzola

REDDITO IMPRESA E IRAP

Il parametro dei ricavi effettivi nel test di operatività delle società non operative
di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari

IMPOSTE SUL REDDITO

Superbonus e super-plusvalenza: rinviare nel tempo l'acquisto immobiliare?
di Silvio Rivetti

BILANCIO

Disciplina della “soccida vegetale”
di Luigi Scappini

IN DIRETTA

Euroconference In Diretta puntata del 25 giugno 2024
di Euroconference Centro Studi Tributari



CASI OPERATIVI

Dividendi esteri e riconoscimento della ritenuta subita

di Euroconference Centro Studi Tributari

Seminario di specializzazione

Nuovo concordato preventivo biennale

Analisi della normativa e valutazioni di convenienza

Scopri di più



Una Srl italiana controlla al 100% una Srl tunisina.

I dividendi distribuiti dalla Srl tunisina vengono tassati al 50% e la ritenuta del 10% subita su tale distribuzione viene portata a credito.

In ragione di un controllo ex articolo 36-ter, D.P.R. 600/1973 pur producendo le certificazioni delle ritenute, le stesse sono state recuperate integralmente per i seguenti motivi: “Viene trasmesso un documento riepilogativo delle certificazioni; n. 6 certificazioni anno 2019 rilasciate dal Ministere du Plan et des Finances della Tunisia; n. 6 dettagli tassi di cambio dinaro tunisino – euro (fonte Banca d’Italia). Nel documento riepilogativo viene specificato che tale documentazione è relativa alle ritenute subite in relazione ai dividendi della controllata Tunisina... (e per tale ragione è stata qualificata, in sede di dichiarazione come ritenuta d’acconto – rigo RN15- e non come credito per imposte assolte all'estero). La qualificazione che la contribuente opera delle ritenute non risulta corretta in quanto, trattandosi di ritenute su redditi di società controllata estera da società italiana, le eventuali imposte assolte nei Paesi in cui i redditi sono percepiti si possono detrarre da quelle italiane sotto forma di credito d’imposta, nei limiti stabiliti dall’art. 165 del Tuir. Nel caso in esame l’ufficio non può procedere ad una mera riqualificazione delle ritenute subite, in quanto la documentazione prodotta risulta essere carente ai fini dell’individuazione di un eventuale credito d’imposta, considerata anche la mancata compilazione del quadro CE. Per tali ragioni si procede all’azzeramento dell’importo indicato al rigo RN15“.

In effetti la Srl italiana non ha mai compilato il quadro CE e per il 2019, anno di accertamento, il rigo RN1 era pari a zero.

Quale era il corretto comportamento da tenere?

[LEGGI LA RISPOSTA DI CENTRO STUDI TRIBUTARI SU FISCOPRATICO...](#)





DICHIARAZIONI

La rettifica o l'integrazione del modello 730/2024

di Laura Mazzola

Convegno di aggiornamento

Gestione degli errori e responsabilità del professionista

Scopri di più

La mancata indicazione di tutti gli elementi all'interno del **modello 730/2024**, relativo all'anno 2023, il quale comporti l'integrazione, ovvero la rettifica, di un **maggior credito o di un minor debito**, oppure un'**imposta pari** a quella determinata nonostante la variazione dei dati, implica una **doppia possibilità in capo al contribuente**.

Innanzitutto, il contribuente può scegliere di presentare, tramite un professionista abilitato o un centro di assistenza fiscale, un **nuovo modello 730/2024**, completo di tutte le sue parti ed **integrato con i nuovi dati, entro e non oltre il prossimo 25.10.2024**.

Tale modello può essere inviato anche da un **soggetto diverso da quello originariamente delegato all'invio**; vale a dire che, se il contribuente inizialmente si era rivolto ad un centro di assistenza fiscale, per il modello integrativo può **rivolgersi ad un professionista**, o viceversa, purché esibisca tutta la **documentazione necessaria**, al fine del controllo della **conformità dell'integrazione da effettuare**.

In questo caso, all'interno del frontespizio, nella casella denominata “**730 integrativo**”, deve essere indicato il **codice “1”**.

La seconda possibilità, in capo al contribuente, è rappresentata dalla presentazione di un **modello Redditi PF 2024**.

All'interno di tale modello devono essere riportati **tutti i dati in precedenza indicati** all'interno del modello 730/2024.

Il modello Redditi PF 2024 **può essere presentato**, in alternativa:

- **entro il 31.10.2024** (nuovo termine che coincide con quello per aderire alla proposta di concordato preventivo biennale), inserendo **il flag all'interno della casella denominata “Correttiva nei termini”** del frontespizio;
- entro il termine previsto per la **presentazione del modello Redditi PF** relativo all'anno successivo, inserendo **il flag all'interno della casella denominata “Dichiarazione**



integrativa" del frontespizio;

- **entro il 31.12.2029**, ossia al termine del **quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione**, inserendo il **codice "1"** all'interno della casella denominata "*Dichiarazione integrativa (art. 2, commi 8 e 8-bis, DPR n. 322/98)*".

In questa ultima ipotesi, l'importo a credito potrà essere **utilizzato in compensazione**, ai sensi dell'[articolo 17, D.Lgs. 241/1997](#), per eseguire il **versamento di debiti maturati** a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata presentata **la dichiarazione integrativa**.

Nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa **è indicato il credito derivante dal minor debito** o dal maggiore credito risultante dalla dichiarazione integrativa.

Si evidenzia che la **presentazione di una dichiarazione integrativa**, sia essa un nuovo modello 730/2024 o un modello Redditi PF 2024, **non sospende le procedure avviate** con la consegna del modello 730 originario.

In particolare, rimane in capo al datore di lavoro o all'ente pensionistico, indicato all'interno del quadro dedicato ai "*Dati del sostituto d'imposta che effettuerà il conguaglio*", l'obbligo di **effettuare i rimborsi o trattenere le somme dovute** in base a quanto originariamente indicato.

In termini molto semplicistici, il primo modello inviato "*ha già iniziato a percorrere la sua strada*" e non siamo in grado di fermarlo. Teniamone conto, quindi, **onde evitare indebiti rimborsi**.



REDDITO IMPRESA E IRAP

Il parametro dei ricavi effettivi nel test di operatività delle società non operative

di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari

Master di specializzazione

Immobili e fisco: analisi e novità della riforma fiscale

Scopri di più

Per tutte quelle società di capitali e di persone che non presentano **cause di esclusione o disapplicazione**, anche nel modello Redditi 2024 è necessario eseguire il **test di operatività** per verificare l'applicazione della **disciplina delle società non operative**, di cui all'[articolo 30, L. 724/1994](#). Nel comma 1 di tale articolo, vengono **individuati gli indici** che consentono, attraverso l'applicazione di **determinate percentuali** a selezionati elementi patrimoniali, di identificare un ammontare **minimo di ricavi** da confrontare con quelli **effettivamente realizzati**. Dal confronto, da eseguirsi sulla **media triennale**, possono emergere **due ipotesi**:

- i ricavi **effettivi sono superiori a quelli minimi presunti**, nel qual caso la società è **operativa**;
- i ricavi **effettivi sono inferiori a quelli minimi presunti**, nel qual caso la società è considerata **non operativa** (fatta salva la possibilità di disapplicazione in presenza di oggettive circostanze che impediscono il raggiungimento dei ricavi minimi presunti).

Il primo parametro rilevante per eseguire il test di operatività è costituito dai **ricavi effettivamente prodotti dalla società**, che devono essere assunti in base alle risultanze medie del conto economico dell'esercizio e dei due precedenti. In particolare, **assumo rilevanza**:

- i **ricavi**;
- gli **incrementi di rimanenze**;
- i **proventi non straordinari**.

Le voci del bilancio Cee da considerare sono quelle indicate nella **tabella che segue**:

A.1	Ricavi delle vendite e delle prestazioni
A.2	Variazioni incrementative delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti
A.3	Variazioni incrementative dei lavori in corso su ordinazione



A.5	Altri ricavi e proventi, compresi in contributi in c/esercizio
B.11	Variazioni incrementative delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
C.15	Proventi da partecipazioni
C.16	Altri proventi finanziari

Il **secondo parametro** da tenere in considerazione per il test di operatività è costituito, come detto, dai **ricavi presunti**, ossia calcolati applicando alcuni **coefficienti agli elementi dell'attivo patrimoniale** di seguito descritti.

I **beni rilevanti** risultano essere i seguenti:

- le **quote di partecipazione** in soggetti Ires e in società di persone, e le partecipazioni PEX, ai sensi dell'[articolo 87, Tuir \(circolare n. 6/E/2006\)](#);
- gli **strumenti finanziari similari alle azioni**, secondo quanto previsto dall'[articolo 85, comma 1, lettera d\), Tuir](#);
- le **obbligazioni e gli altri titoli in serie** o di massa, secondo quanto previsto dall'[articolo 85, comma 1, lettera e\), Tuir](#);
- i **crediti di finanziamento concessi a terzi** che hanno natura finanziaria, cioè che derivano da un impiego del capitale ([circolare n. 48/E/1997](#)).

Va necessariamente precisato che **non devono essere considerate le azioni proprie**, poiché non danno **origine a percezione di dividendi**.

Per identificare l'esatta collocazione nel test di operatività, gli immobili vanno suddivisi in **3 sottocategorie**, alle quali corrisponde un **coefficiente di determinazione dei ricavi differente**, ed in particolare:

- immobili classificati nella **categoria catastale A/10**;
- immobili a **destinazione abitativa**, acquistati o rivalutati **nell'esercizio e nei 2 precedenti**;
- **altri immobili**.

Si ricorda che gli immobili e le navi rilevano solamente **se iscritti tra le immobilizzazioni**, mentre **non rilevano se essi costituiscono beni merce**. Si deve sottolineare, a tale proposito, che, per gli immobili e navi (destinate all'attività commerciale, alla pesca, al salvataggio) **non risulta rilevante se tali beni sono**:

- **detenuti a titolo di proprietà**, o tramite contratti di leasing finanziario;
- detenuti o meno **come immobili strumentali**, poiché anche i cosiddetti "immobili patrimonio" di cui all'[articolo 90, Tuir](#), sono inclusi nella categoria in esame.

Rientrano, infine, anche **i seguenti beni**:



- altre immobilizzazioni in proprietà o detenute in leasing (es. macchinari). È opportuno evidenziare che, nel caso di beni acquistati in leasing il valore di riferimento sarà dato dal prezzo pagato al fornitore dalla società di leasing ed in mancanza, dalla sommatoria di tutte le rate del contratto e del riscatto. In quest'ultima ipotesi, la situazione è peggiorativa rispetto al caso del prezzo pagato al fornitore, in quanto considera nel calcolo anche la parte finanziaria contenuta nelle rate;
- immobilizzazioni sia materiali che immateriali, ivi inclusi i costi pluriennali, quindi spese di impianto, spese di sviluppo, spese incrementative su beni di terzi, software in licenza d'uso, ecc.



IMPOSTE SUL REDDITO

Superbonus e super-plusvalenza: rinviare nel tempo l'acquisto immobiliare?

di Silvio Rivetti

Seminario di specializzazione

Controlli fiscali in tema di Superbonus, detrazioni nell'edilizia e crediti d'imposta

Scopri di più

La recente [circolare dell'Agenzia delle entrate n. 13/E/2024](#) ha fornito qualche **utile chiarimento** a proposito dell'innovativa **fattispecie di reddito diverso**, conseguibile tipicamente da parte delle persone fisiche, introdotta a seguito delle **modifiche agli articoli 67 e 68 del Tuir** dettate dall'articolo 1, [commi da 64 a 66](#), Legge di bilancio per il 2024: ossia a riguardo della nuova **super-plusvalenza immobiliare** derivante dalle **cessioni a titolo oneroso di immobili già oggetto di interventi agevolati mediante superbonus**.

Giova ricordare che tali cessioni sono da dirsi super-plusvalenti **se realizzate a partire dall'1.1.2024** e nell'arco temporale, invero estremamente ampio, **dei dieci anni decorrenti dalla fine dei lavori agevolati**. Solo le cessioni delle unità immobiliari che hanno costituito per i cedenti o i loro familiari **l'abitazione principale per la maggior parte del periodo di tempo rilevante** (quindi per i dieci anni precedenti l'intervenuta cessione; o per il periodo compreso tra l'acquisto o costruzione e la cessione plusvalente, se **inferiore ai dieci anni**), nonché le **cessioni delle unità acquisite dai cedenti per successione**, sono **escluse per legge da tale nuova fattispecie impositiva**, che per la circolare altrimenti riguarda **ogni tipologia di immobile** (abitativo e non), reso più performante per effetto dei lavori agevolati, per quanto eseguiti **solo sulle parti comuni degli edifici condominiali** e non **anche direttamente sull'immobile ceduto**; e anche se i lavori risultino "effettuati" (ossia pagati) da un **soggetto diverso dal cedente**, ma pur sempre titolato all'agevolazione (come il familiare convivente o il detentore). Per il resto, la **circolare specifica poco altro**, ovvero che:

- la plusvalenza imponibile "ordinaria" da cessione nel quinquennio [ex articolo 67, comma 1, lettera b\), Tuir](#), trova d'ora in poi applicazione "residuale" alle ipotesi diverse da quelle qui considerate, [ex lettera b-bis](#) della norma;
- nella nuova fattispecie impositiva si computa il decennio rilevante a partire dalla data di fine lavori, attestata da documentazione amministrativa di stampo urbanistico/edilizio;
- la super-plusvalenza si configura soltanto in relazione alla **prima cessione a titolo oneroso effettuata post-fine lavori** (a cui è equiparabile il conferimento o la permuta), indipendentemente dall'aliquota di detrazione frutta (110, 90%, 70% e 65%) o dalla



modalità del suo godimento (in via diretta, **in dichiarazione**; o in via alternativa, via **cessione del credito o sconto in fattura**).

Per il resto la circolare si sofferma, in termini **puramente illustrativi**, sul peculiare meccanismo di calcolo della nuova super-plusvalenza di cui al novellato [articolo 68, Tuir](#), suscettibile di essere tassata **mediante imposta sostitutiva al 26%**, a norma dell'[articolo 1, comma 496, L. 266/2005](#). Confermatane la quantificazione nella differenza tra il **corrispettivo di vendita del bene** da un lato, e il **suo prezzo di acquisto o costo di costruzione dall'altro** (che sarà quello **sostenuto dal donante**, in caso di cessione di beni acquisiti per donazione), le nuove regole dispongono che, in presenza di bonus frutto **nella misura del 110%** e mediante **l'esercizio delle opzioni di cessione o sconto**:

- se la cessione interviene **nei cinque anni** dalla conclusione dei lavori superbonus, **le spese superbonus non incrementano il prezzo di acquisto o di costruzione del bene** (con l'avvertenza che tali spese, se agevolate in misura inferiore al 110% o parzialmente agevolate in dichiarazione, **si conteggiano**);
- se la cessione interviene dopo il quinquennio, ma **nel decennio dalla fine dei lavori**, le spese superbonus **rilevano nella misura del 50% tra i costi inerenti all'immobile ceduto**.

Proprio le prese di posizione della circolare in commento circa l'arco temporale rilevante, ai fini della configurabilità di una super-plusvalenza speculativa, paiono suscettibili di essere integrate con quelle già formulate a proposito della **plusvalenza da cessione nel quinquennio "ordinaria"**: comprese le istruzioni utili a individuare, in date circostanze, il **termine finale del periodo plusvalente**. Giova allora ricordare come, per la [risoluzione n. 28/E/2009](#), in caso di **vendita immobiliare con riserva di proprietà ex articolo 1523 cod. civ.** – cd. “patto di riservato dominio”, per cui l'acquirente paga il prezzo della vendita a rate e acquista la proprietà della cosa **solo al pagamento dell'ultima rata** – non la data del rogito, ma la **data in cui avviene il trasferimento della proprietà** determina l'arco temporale di riferimento ai fini della **configurabilità della plusvalenza**. Dai chiarimenti delle entrate si può, dunque, dedurre che la **vendita dell'immobile agevolato** via superbonus **con patto di riservato dominio**, e pagamento dell'ultima rata **post-quinquennio dalla fine lavori**, consentirebbe di valorizzare **almeno la metà delle spese superbonus agevolate al 110%** e fruire **con opzione di cessione o sconto**.

Se poi il pagamento dell'ultima rata venisse **determinato post decennio dalla fine lavori** (eventualità di difficile applicazione pratica, ma teoricamente possibile), la cessione andrebbe addirittura **esente da tassazione super-plusvalente**. Alle stesse conclusioni, si noti, perviene l'Amministrazione finanziaria con la [circolare n. 4/E/2015](#) in tema di **rent to buy**: disponendosi qui che **le quote del canone imputate ad acconto prezzo diventano imponibili** per il proprietario/concedente **solo al momento della cessione dell'immobile**, che coincide con il momento in cui il conduttore **si avvale del diritto di acquistarlo**. Anche in questo caso, dunque, se la cessione viene a configurarsi in una **data successiva al termine del periodo plusvalente quinquennale o decennale**, la nuova imposizione diretta **può essere limitata, o evitata**.



BILANCIO

Disciplina della “soccida vegetale”

di Luigi Scappini

OneDay Master

Disciplina civilistica e imposte sui redditi nel settore vitivinicolo

Scopri di più

Ai sensi dell'[articolo 26, Tuir](#), i **redditi fondiari concorrono**, a prescindere dalla loro effettiva percezione, a formare il reddito complessivo dei **soggetti che possiedono gli immobili** a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale; tuttavia, sono previste **alcune deroghe** a questa regola generale che si applica **sia per il reddito dominicale sia per il reddito agrario**.

Infatti, per effetto della **natura** stessa del **reddito agrario**, consistente “*nella parte del reddito medio ordinario dei terreni imputabile al capitale d'esercizio e al lavoro di organizzazione impiegati, nei limiti della potenzialità del terreno, nell'esercizio di attività agricole su di esso*”, lo stesso in determinate circostanze **non è imputato al proprietario del fondo**, bensì a chi di fatto **esercita un'attività agricola su di esso**.

Inoltre, l'[articolo 1, comma 176, L. 244/2007](#) (c.d. Finanziaria per il 2008) ha **introdotto**, nell'alveo dell'[articolo 33, Tuir](#), il **comma 2-bis, disciplinando**, da un punto di vista fiscale, la c.d. **“soccida vegetale”**, ovverosia il contratto con il quale è prevista la **coltivazione di piante su commissione**.

La “soccida vegetale” **non** deve essere **assimilata** a un contratto di **associazione**, in quanto **non vi è una condivisione del rischio di impresa** e, soprattutto, il fine non è quello di **dividere gli accrescimenti** che derivano dall'esercizio dell'attività.

Al contrario, tale forma contrattuale deve essere assimilata a un **contratto di opera** o di **appalto** in cui previsto che un soggetto (il committente) consegna ad altro soggetto semi, piante o talee, con il fine di **eseguire il ciclo biologico** o una parte essenziale dello stesso, **utilizzando i propri terreni**. Al termine di tale fase, i vegetali verranno **restituiti al committente** che ne è sempre stato il legittimo proprietario.

Ai fini dell'esecuzione del ciclo biologico (o di una fase necessaria dello stesso), il prestatore si potrà **avvalere** anche di **attrezzatura non** nella **sua disponibilità** attraverso, ad esempio, un contratto di **comodato** con il committente.

Per quanto attiene agli **aspetti fiscali**, come detto, a decorrere dal 2008, si rende applicabile il



comma 2-bis, dell'[articolo 33, Tuir](#), ai sensi del quale “sono considerate produttive di reddito agrario anche le attività di coltivazione di prodotti vegetali per conto terzi svolte nei limiti di cui all’articolo 32, comma 2, lettera b.”.

In altri termini, viene **riconosciuta** una **tassazione** su base **catastale** a quella che di fatto rappresenta una **prestazione di servizi**.

Sul punto, è intervenuta l’Agenzia delle entrate che, con la [circolare n. 12/E/2008](#), ha avuto modo di precisare che la “soccida vegetale” **non** si deve considerare quale **attività connessa**, ai sensi dell’[articolo 2135, cod. civ.](#), con la **conseguenza** che la stessa può **svolgersi** da parte dell’imprenditore agricolo sia in **via esclusiva** che **parallelamente** ad altre attività agricole. Inoltre, non è richiesto che al **momento della stipula del contratto** il **prestatore rivesta la qualifica di imprenditore agricolo**, diventandolo in corso di prestazione e rispettando, ovviamente, i **requisiti richiesti**.

Posto che l’attività **non** è riconducibile a un’**attività connessa**, ne deriva che **non** si dovranno **rispettare i parametri di connessione** richiesti sia da un punto di vista civilistico sia fiscale, individuati dall’Agenzia delle entrate con la [circolare n. 44/E/2004](#).

Tuttavia, per poter **azionare** la regola del **comma 2-bis**, sarà comunque necessario **rispettare i limiti imposti dall’articolo 32, comma 2, lettera b), Tuir**, e quindi, nel caso di utilizzo di **strutture fisse o mobili**, anche provvisorie, si produrrà un reddito agrario solamente se la superficie adibita alla produzione **non eccede il doppio di quella del terreno su cui la produzione stessa insiste**. Nel caso in cui la **produzione** fosse **maggior**e si potrà applicare, per determinare l’eccedenza di reddito, quanto previsto dall’[articolo 56-bis, comma 1, Tuir](#); norma che, per effetto della Riforma fiscale, si renderà **applicabile a tutti i soggetti**, a prescindere dalla forma giuridica adottata (attualmente il regime è riservato, per espressa previsione di legge, a ditte individuali, società semplici ed enti non commerciali).

Per quanto concerne la figura del **committente**, esso potrà essere alternativamente un **imprenditore agricolo** come un **imprenditore commerciale**. Resta inteso che nel primo caso, da un punto di vista fiscale, in assenza di un ulteriore fase del ciclo biologico o di una manipolazione, la successiva vendita **sarà produttiva di un reddito di impresa**.

Da un punto di vista **Iva**, non essendoci una vendita dei vegetali coltivati, che sono sempre di proprietà del committente, si dovrà obbligatoriamente applicare la disciplina prevista dall’[articolo 34-bis, D.P.R. 633/1972](#), prevista per le **prestazioni di servizi**.

In tal senso, sempre la [circolare n. 12/E/2008](#), in cui si afferma che “*in caso di coltivazione di prodotti vegetali per conto terzi si è in presenza di servizi aventi particolari complessità, che realizzano intere fasi del ciclo biologico e non singole operazioni tecniche, realizzati utilizzando prevalentemente attrezzi di pertinenza dell’azienda agricola da ricondursi, quindi, al trattamento fiscale di cui al regime particolare di detrazione dell’articolo 34-bis del DPR n. 633 del 1972.*”.





IN DIRETTA

Euroconference In Diretta puntata del 25 giugno 2024

di Euroconference Centro Studi Tributari

FiscoPratico

La piattaforma editoriale integrata con l'AI
per lo Studio del Commercialista

scopri di più >

L'appuntamento quindicinale dedicato alle novità e alle scadenze del momento. Una "prima" interpretazione delle "firme" di Euroconference che permette di inquadrare il tema di riferimento offrendo una prima chiave interpretativa. Una "bussola" fondamentale per l'aggiornamento in un contesto in continua evoluzione. Arricchiscono l'intervento dei relatori i riferimenti ai prodotti Euroconference per tutti gli approfondimenti del caso specifico.

Guarda il video di Euroconference In Diretta, il servizio di aggiornamento settimanale con i professionisti del Comitato Scientifico di Centro Studi Tributari.